



Agosto 2020

*Testo coordinato del*

*DM 27 luglio 2010*

*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,  
costruzione ed esercizio delle attività commerciali  
con superficie superiore a 400 mq*

**INDICE**

Attività n. 69 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità .....	2
Stato normativo .....	3
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....	4
DM 27 luglio 2010.....	12
Note al DM 27/07/2010.....	26



## Attività n. 69 del DPR 01/08/2011 n. 151 – Criteri di assoggettabilità

**Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.**

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
69	<b>Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.</b> <sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11</sup> Sono escluse le manifestazioni temporanee <sup>12</sup> , di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m <sup>2</sup>	Oltre 600 e fino a 1.500 m <sup>2</sup>	Oltre 1.500 m <sup>2</sup>
<b>Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82</b>				
87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi			
<b>Principali differenze fra le attività di equiparazione</b> La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, le fiere ed i quartieri fieristici. Esclude le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.				

<sup>1</sup> Vedasi, in merito al rientro al presente punto di musei, gallerie e simili, aperti al pubblico, quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m<sup>2</sup>, il punto 11) della [circolare n° 36 del 11/12/1985](#). N.d.R.

<sup>2</sup> Vedasi, in merito a quali attività assoggettare, per le visite ed i controlli di prevenzione incendi, i negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento e di librerie, il punto 12) della [circolare n° 42 M.L.S.A \(86\) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986](#). N.d.R.

<sup>3</sup> Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle rivendite di tabacchi e generi per il fumo con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m<sup>2</sup>, la [lettera circolare prot. n° 6393/4142 del 17/04/1991](#). N.d.R.

<sup>4</sup> Vedasi, in merito alla durata del CPI di complessi edilizi utilizzati come supermercati alimentari od attività commerciali in genere, comprendenti al loro interno più attività soggette al controllo dei VV.F., il [chiarimento prot. n° P2170/4147 sott. 4, del 12/12/1995](#). N.d.R.

<sup>5</sup> Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli gli autosaloni con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m<sup>2</sup>, il [chiarimento prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997](#). N.d.R.

<sup>6</sup> Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, il [chiarimento prot. n° P1315/4147 sott. 4 del 10/01/2001](#). N.d.R.

<sup>7</sup> Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di laboratori di riparazione di elettrodomestici, il [chiarimento prot. n° P320/4147 sott. 4 del 22/05/2003](#). N.d.R.

<sup>8</sup> Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle serre florovivaistiche, il [chiarimento prot. n° 0003111 032101 01 4147 005 del 07/03/2011](#). N.d.R.

<sup>9</sup> Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei fabbricati ad uso acquari quale att. 87, il [chiarimento prot. n°0009518-931/032101.01.4101.72B2.001 del 08/07/2011](#). N.d.R.

<sup>10</sup> Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei bar e dei ristoranti, quale punto 69 dell'allegato I al DPR 151/2011, il [chiarimento prot. n. 0017072-854/032101.01.4101.106.34 del 28/12/2011](#). N.d.R.

<sup>11</sup> Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alla normativa da utilizzare per le esposizioni ed i musei allestiti in edifici non pregevoli per arte o storia e a quale normativa fare riferimento, il [chiarimento prot. n° 10472 del 22/07/2013](#). N.d.R.

<sup>12</sup> Vedasi, in merito alla definizione di manifestazione temporanea, il [chiarimento prot. n° 5918 del 19/05/2015](#). N.d.R.



## Stato normativo

La disposizione, che in modo specifico ha curato gli aspetti della prevenzione incendi, è stata, per diverso tempo, la circolare 03/07/67 n° 75 integrata dalla Lettera Circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118.

Col DM 27 luglio 2010 è stata emanata la regola di prevenzione incendi sull'attività in argomento, che comunque non abroga le sopracitate Circolare e Lettera Circolare.

Il punto 11 della circolare 36/85, chiarisce che “rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m<sup>2</sup>.”.

La lett. b) del punto 12 della circolare 36/85 riporta “sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte”.

Per quanto sopra, gli esercizi commerciali eserciti all'interno di edifici pregevoli per arte o storia hanno, quali norme di riferimento, oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 e del e DM 20/05/1992, n. 569, anche le norme antincendi della circolare 03/07/67 n° 75, integrata dalla Lettera Circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118, o del DM 27/07/2010 a secondo del periodo di costruzione.

Si considera opportuno precisare che, laddove l'esercizio commerciale intendesse detenere fuochi pirotecnici declassificati in “libera vendita” (in realtà poi classificati, per cui si rimanda per tali aspetti al testo coordinato del R.D. 06/05/1940 n° 635 per i materiali esplosivi), il c. 1-bis dell'art. 6 del DM 09/08/2011 e ss.mm.ii. riporta “Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.”. Il citato comma riporta anche l'elenco dei fuochi pirotecnici da considerare in “libera vendita”.

È applicabile, in alternativa al DM 27/07/2010, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 23/11/2018, al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

Si precisa che l'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DM 27/07/2010 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

### NB

**Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.**

**Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.**

***Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.***



## Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

### Circolare n. 36

Roma, 11 dicembre 1985

#### **Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.**

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al D.M. 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il D.M. 27 marzo 1985.

Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 577/1982, è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterrano pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

(Omissis. N.d.R.)

11) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 87): Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.

Chiarimento: Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m<sup>2</sup>.

(Omissis. N.d.R.)

[2]

### Circolare n. 42 MISA (86) 22

Prot. n° 25750/4101

Roma, 17 dicembre 1986

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

Di seguito alla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1985) si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984 che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterrano, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

(Omissis. N.d.R.)

12) Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie - D.M. 16 febbraio 1982

I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m<sup>2</sup> di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi.



(Omissis. N.d.R.)

**[3]**

### Lettera Circolare

Prot. n° 6393/4142

Roma, 17 aprile 1991

OGGETTO: Rivendita di tabacchi e generi per il fumo.

Con circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 al punto 12 è stato chiarito che i “negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m<sup>2</sup> di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi”.

Per analogia si chiarisce che anche le rivendite di tabacchi ed articoli per il fumo in genere (fiammiferi, ricariche per accendini, ecc.) sono soggette ai controlli antincendi, ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora i relativi locali superino i 400 m<sup>2</sup> di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi.

**[4]**

(Chiarimento)

PROT. n° P2170/4147 sott. 4

Roma, 12 dicembre 1995

OGGETTO: Punto 87 D.M. 16/2/1982 - Supermercati ed attività commerciali in genere. Circolare M.I.S.A. n° 52 (82) del 20/11/1982.

Con riferimento al quesito formulato si concorda con quanto espresso da codesto Ispettorato Regionale VV.F.

Parere dell'ispettorato

Il quesito di cui all'oggetto, inviato presso il Ns. Ufficio dal Comando di Varese, è stato esaminato contestualmente alla normativa di prevenzione incendi, inerente l'attività in questione.

A seguito di quanto premesso, questo Ispettorato ritiene, che, complessi edilizi utilizzati come supermercati alimentari od attività commerciali in genere, comprendenti al loro interno più attività soggette al controllo dei VV.F., ma finalizzate al solo servizio dell'attività commerciale, debbano essere assimilate ad attività civili.

Questo comporta, ai sensi della Circolare richiamata in oggetto, che per tali attività dovrà richiedersi il rilascio di un unico C.P.I. avente sei anni di validità.

Si inoltra il quesito all'attenzione di Codesto ufficio per il parere definitivo.

**[5]**

(Chiarimento)

PROT. n° P584/4108 sott. 22/21

Roma, 25 marzo 1997

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982 – Autosaloni o saloni di esposizione. – Quesito. –

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 m<sup>2</sup>, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30, mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quintultimo



capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto:..." per gli autosaloni con un numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi".

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

### Parere del Comando

Pregiasi informare codesto Ministero che questo Comando, nell'ambito dell'espletamento della prevenzione incendi, a volte anche su richiesta della locale Questura, si trova a dover esprimere pareri riguardanti gli autosaloni per esposizioni di auto nuove e/o usate di superficie normalmente superiore a 400 mq. con capacità di parcheggio dichiarate dai titolari a volte maggiori e a volte inferiori a 30 automezzi.

Com'è noto il D.M. 16/2/82, per l'attività n° 92, prevede che in tale punto siano soggette "le autorimesse private con più di 9 autoveicoli, le autorimesse pubbliche, i ricoveri natanti ed aeromobili", senza menzionare in alcun modo gli autosaloni.

L'attività 87, del citato Decreto comprende i "locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi".

Il Decreto 1/2/86 recante le "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", al punto 9 prevede che le norme di cui sopra devono essere applicate per gli autosaloni o saloni di esposizione quanto il numero di autoveicoli sia superiore a 30.

Per tutto quanto sopra, si richiede, per uniformità di indirizzo ed al fine di una corretta applicazione della norma, se gli autosaloni per esposizione sia di veicoli nuovi che usati con superficie maggiore di 400 mq. siano da far rientrare nell'attività n° 87 del D.M. 16/2/82 indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione, così com'è opinione di questo Comando, o se, a prescindere dalla superficie, debbano essere individuati al punto 92 ed in tal caso se debba essere preso come parametro di assoggettabilità i 30 automezzi evidenziati dal Decreto 1/2/86.

Nel caso invece di debbano riconoscere come attività n° 87, si richiede se al di sotto dei più volte citati 30 autoveicoli, oltre i quali sono da applicarsi le norme del decreto 1/2/86 debba essere presa come riferimento la circolare del Ministero dell'Interno n° 75 del 3/7/67 e successive modifiche ed integrazioni, laddove ci si riferisce ad aziende specialistiche.

[\[6\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P1315/4147 sott. 4

Roma, 10 gennaio 2001

OGGETTO: Attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti. - Risposta a quesito. -

In relazione al quesito posto dal libero professionista XXXX XXX relativamente all'oggetto e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato stesso in quanto la tipologia delle attività descritte ricade pienamente nella fattispecie individuata al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Irrelevante, e non compatibile con il dettato normativo, è poi la proposta del libero professionista di considerare - allo scopo di determinare la eventuale non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi - la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a quest'ultimo asservita.

La non configurabilità come attività 87 di un locale adibito ad esposizione di superficie non superiore a m<sup>2</sup> 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale soglia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazione.

[\[7\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P320/4147 sott. 4

Roma, 22 maggio 2003

OGGETTO: Laboratori di riparazione elettrodomestici - Attività n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. -



In riferimento al quesito in oggetto, si ritiene che, qualora nella zona “magazzino prodotto finito” indicata nell’elaborato grafico allegato sia compresa una esposizione di prodotto aperta al pubblico, l’attività risulti, soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

**[8]**

(Chiarimento)  
PROT. n° 0003111  
032101 01 4147 005

Roma, 07 marzo 2011

OGGETTO: Quesito – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. per la Lombardia.

Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

#### **Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia condividendone il parere espresso.

Si tiene comunque a precisare che tale parere si intende limitato alle serre florovivaistiche intese come le strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione

#### **Parere del Comando**

È pervenuto allo scrivente Comando, da parte di un’azienda agricola che esercisce una serra florovivaistica che verrebbe ampliata con la previsione di presenza di clientela, un quesito inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tale esercizio quale att. 87 di cui all’allegato al DM 16/02/82 e, di conseguenza, l’applicazione del DM 27/07/2010.

La ditta lamenta che l’applicazione di detto decreto sarebbe sproporzionata per la realtà dell’esercizio riguardo le strutture ed il numero di estintori.

A parere dello scrivente Comando, come confermato in precedenti chiarimenti, essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le att. 87 di cui all’allegato al DM 16/02/82.

Si ritiene però che la tipologia di attività non sia compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l’area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

In tal caso, però, l’impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta e della planimetria.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

**[9]**

(Chiarimento)  
PROT. n° 0009518  
931/032101.01.4101.72B2.001

Roma, 08 luglio 2011

OGGETTO: Fabbricato ad uso acquario.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.





### Parere della Direzione Regionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente l'oggetto.  
Nel merito lo scrivente ritiene di condividere il parere espresso dal Comando che legge per conoscenza.  
Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

### Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando, dallo studio tecnico XXXXX, un quesito inteso a conoscere se un acquario, posto all'interno di un edificio, costituito di norma da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, sia da ritenersi un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/82.

Viene chiesto inoltre se l'attività sia da considerarsi di pubblico spettacolo e pertanto soggetta ai controlli della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS.

Nel caso si ritenga soggetta, viene chiesto se devono essere applicate le norme di cui al D.M. 19/08/96.

A parere dello scrivente l'attività, visto il carattere prettamente educativo ed informativo, non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 od 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Pubblico Spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.

Qualche perplessità si ha nel caso sia presente, come di consueto accade, un zona adibita a vendita di gadget e souvenir. Normalmente tale area ha una dimensione ridotta e non certamente superiore a 400 mq, ma è direttamente inserita nel percorso di visita e non separata dall'attività espositiva, sommata alla quale, nel complesso, potrebbe superare tali dimensioni e quindi farla considerare rientrante al punto 87 del Decreto sopra citato.

Per quanto riguarda la normativa da applicare, qualora l'attività sia considerata rientrante nell'elenco di cui al D.M. 16/02/82, si ritiene che possa prendersi a riferimento, ma non considerata cogente, quella emanata per le attività di vendita con D.M. 27/07/2010.

Si chiede se l'interpretazione data da questo Comando sia da ritenersi corretta, ovvero le eventuali diverse determinazioni di Codesti Uffici.

### [10]

(Chiarimento)

PROT. n° 0017072

854/032101.01.4101.106.34

Roma, 28 dicembre 2011

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento.

Si fa riferimento alla nota del 9 novembre 2011, concernente l'oggetto, per chiarire che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R.151/11.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all'interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dovranno osservare le indicazioni al riguardo espresse.

Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del citato decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

### Nota di richiesta parere

Gentile Direttore,

desidero sottoporre alla Sua attenzione un quesito che ci è stato rivolto da alcune aziende associate.

Ci viene riferito che la Regione Piemonte ha deliberato l'istituzione di un marchio di qualità destinato ai bar e ristoranti, etc.

Poiché la "qualità" non può prescindere dalla salvaguardia della salute e sicurezza dei clienti e dei lavoratori, il marchio intende porre particolare attenzione alle regole basilari di sicurezza.

La prevenzione incendi rientra sicuramente tra gli aspetti da monitorare con maggior attenzione.

La pubblicazione del DM 27/7/2010 e la recente emanazione del DPR 151/2011 hanno creato alcuni dubbi sull'applicabilità ai bar e ristoranti della voce 69 "Locali adibiti..... alla vendita all'ingrosso o al dettaglio..... con superficie lorda superiore a 400 mq ....." (ex voce 87 del DM 16/2/82).

In particolare, i dubbi nascono perché l'abrogazione del DM 16/2/82 sembra comportare anche l'automatica decadenza della circolare 36 del 1985 che escludeva esplicitamente bar, ristoranti e simili dalle visite e dai controlli di prevenzione incendi, derivanti dallo stesso DM 16/2/





Gli stessi dubbi, di conseguenza, sono sorti in relazione al DM 27/7/2010 che (con dizione praticamente identica alla voce 69 del DPR 151/2011), ne prescrive l'applicabilità alle "attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda .... superiore a 400 mq"

I dubbi derivano, in particolare, dal fatto che, nell'allegato tecnico, al punto 4.1 sono riportate prescrizioni specifiche per le "aree adibite a ristorazione" e per le "aree per manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo" mentre, poco oltre, al punto 5.4, si ammette la presenza di "forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna" (tipici di molte pizzerie).

Mentre è evidente l'applicabilità del DM 27/7/2010 alle attività sopra citate quando si trovino all'interno di centri commerciali, non sembra altrettanto chiaro se il DM 27/7/2010 e, parallelamente, la voce 69 del DPR 151/2011, si applichino, in ogni caso e in qualunque situazione, a bar, ristoranti e simili (ovviamente con locali di superficie lorda superiore a 400 mq)

Poiché la Regione Piemonte sta completando la redazione di una apposita pubblicazione destinata ai bar e ristoranti della regione, appare opportuno chiedere un Suo autorevole parere sull'applicabilità a bar, ristoranti e simili, "isolati" (ovvero non inseriti in centri commerciali), della voce 69 del DPR 151/2011 nonché delle regole tecniche contenute sul DM 27/7/2010.

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrà prestare al nostro quesito, in attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

[11]

(Chiarimento)  
PROT. n° 10472

Roma, 22 luglio 2013

OGGETTO: "Fondazione XXXXXX" sita in YYY – Via ZZZZ.

Con riferimento alla nota n. 887/13 G. del 15 luglio 2013 - e in relazione al quesito prot.n.4921 del 7 marzo 2013 formulato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AAAA che non risulta agli atti di questa Direzione Centrale - si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell'Allegato 1 al D.P.R.151/11 e che, come desumibile allo stesso punto dell'Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/04, il D.M. n.569 del 20 maggio 1992 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs.139/06.

#### **Parere della Direzione Regionale**

Con riferimento al quesito proposto dal Comando provinciale di AAAA con la nota indicata a margine, erroneamente non pervenuta all'ufficio scrivente ed acquisita tramite codesta Direzione Centrale, si esprime di seguito il parere di competenza.

Con riferimento ai quesiti 1) e 2) del Comando si ritiene che l'attività di esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 sia compresa al punto 69 dell'elenco allegato al DPR 151/2011 se di superficie lorda maggiore di 400 m<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda il quesito 3) si ritiene che l'attività non sia regolata da specifiche disposizioni antincendio e che pertanto le misure di sicurezza debbano essere individuate attraverso il percorso logico descritto al punto A.1 dell'Allegato I al DM 7/08/2012.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

#### **Parere del Comando**

L'attività in argomento si configura come locale di esposizione adibito a museo, di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi superiore a 3000 mq, non insediato in un edificio pregevole per arte e storia e/o tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Secondo i precedenti riferimenti normativi, D.M. 16/02/1982 e successiva circolare n. 36 dell'11 dicembre1985, l'attività in argomento rientrava tra le attività di cui al punto 87 del decreto ministeriale medesimo (*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi*).

Attualmente, con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, l'attività di cui al pt. n. 87 del D.M. 16/02/1982 potrebbe essere assimilata alle attività di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al richiamato D.P.R. definite Come "*Locali adibiti ad*



*esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.”*

Inoltre, con lettera circolare DCPREV prot n. 14724 del 26/11/2012 venivano fornite disposizioni per l'asseverazione per le attività di categoria A, evidenziando, come riferimento normativo di settore, il D.M. 27/07/2010 per le attività di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al richiamato D.P.R., applicabile di fatto soltanto “*per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.*”.

Posto quanto sopra, questo Comando formula i seguenti quesiti:

- 1) se le attività di museo, gallerie e similari, analoghe a quella in argomento, sono da considerarsi soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- 2) in caso di assoggettabilità ai controlli di cui sopra, se le attività in questione sono identificabili con quelle di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011;
- 3) nel caso in cui le attività di museo, gallerie e similari rientrassero tra quelle elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, quale riferimento normativo di settore possa applicarsi ai casi di specie, anche in riferimento ad una eventuale categoria A.

## [12]

(Chiarimento)

PROT. n° 0005918

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

### **Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette l'allegata nota inerente l'oggetto prot. n. xxxx del xx/xx/xxxx pervenuta dal Comando Prov.le VVF XXXX.

Premesso che con nota n.P1340/4109 sott.53 del 26/01/2007 è stato espresso un parere sui locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti.

Al riguardo questa Direzione ritiene di poter assimilare una manifestazione temporanea ad uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto al pubblico in un preciso arco temporale (con una data di inizio e di fine), cioè ad un evento caratterizzato principalmente dalla sua brevità e transitorietà.

Pertanto, potrebbe essere considerato come riferimento, il tempo entro il quale il Comando può effettuare i controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, indicato all'art.4 co.2 e 3 del DPR 151/2011, pari a 60 gg. .

Solo per i parchi tematici l'ex art. 25 del D.M. 23/05/2003 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali fa un distinguo tra Parco Temporaneo e Parco Permanente, stabilendo il limite di permanenza in 120 gg/anno sulla stessa area tra le due definizioni.

Si prega codesta Direzione Centrale di volere esprimere il proprio parere in merito, anche alla luce di eventuali casi analoghi esistenti sul territorio nazionale.

### **Parere del Comando**



Nell'allegato I al D.P.R. 151/11, che aggiorna l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, ai punti 65 e 69 è stato introdotto il concetto di “manifestazioni temporanee” e la contestuale esclusione delle stesse dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11.

Preso atto che tale tipo di manifestazione non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 151/11, la bibliografia tecnica in materia di prevenzione incendi non consente di definire in modo oggettivo ed univoco il concetto di temporaneità di una manifestazione, ad esempio individuandone durata limite e/o frequenza.

Per quanto sopra si chiede di indicare quali siano i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come temporanea, al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione del D.P.R.151/11 con riferimento alle attività sopraindicate.



## MINISTERO DELL'INTERNO

**DM 27 luglio 2010**  
(G.U. 12 agosto 2010, n. 187)

**Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.**

**(In alternativa al presente decreto può essere utilizzato il DM 03/08/2015 – Codice di prevenzione incendi – essendo stato pubblicato il DM 23/11/2018 contenente la RTV – Regola Tecnica Verticale – per questa attività. N.d.R.)**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività commerciali aventi superficie lorda superiore a 400 mq;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione<sup>1, 2, 3, 4</sup>

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Art. 2

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

<sup>1</sup> Vedasi, per l'applicazione del presente decreto, quale norma di riferimento per le serre florovivaistiche, il [chiarimento prot. n° 0003111 032101 01 4147 005 del 07/03/2011](#). N.d.R.

<sup>2</sup> Vedasi, in merito all'applicabilità del presente decreto ai fabbricati ad uso acquari, il [chiarimento prot. n°0009518-931/032101.01.4101.72B2.001 del 08/07/2011](#). N.d.R.

<sup>3</sup> Vedasi, in merito all'applicabilità del presente decreto, quale norma cogente, all'insieme di più locali commerciali comunicanti con atrio e zona passeggeri all'interno dei fabbricati viaggiatori delle stazioni ferroviarie, il [chiarimento prot. n° 7844 del 07/06/2012](#). N.d.R.

<sup>4</sup> Vedasi, in merito alla normativa tecnica da rispettare per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 e per quelli fino a 30 autoveicoli:

- a. il [chiarimento prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997](#);
- b. il [chiarimento prot. n° P1915/4108/Sott. 22/21 del 28/12/2004](#);
- c. il [chiarimento prot. n° 7293 del 10/06/2016](#);
- d. il [chiarimento prot. n° 4705 del 25/03/2020](#). N.d.R.



f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

#### Art. 3

##### Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

#### Art. 4

##### Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al presente decreto si applicano alle attività commerciali di cui all'art. 1 del presente decreto di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al presente decreto per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove si configurino una delle seguenti situazioni:

a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano, altresì, alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione, come specificato al successivo comma 3. Nelle ipotesi in cui tali interventi di ristrutturazione attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si fa riferimento a quanto riportato dall'art. 3 (L), comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attività esistenti di cui al precedente comma 2 comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume. Se l'aumento di volume è superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

4. I progetti per l'acquisizione del parere di conformità presentati ai competenti comandi provinciali, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, al fine della apertura di nuove attività commerciali, sono esaminati dai comandi medesimi con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.

5. Resta ferma la possibilità, per ognuna delle situazioni elencate ai commi 3 e 4 del presente articolo, di avvalersi, su base volontaria, della presente regola tecnica.

#### Art. 5

##### Commercializzazione CE <sup>5</sup>

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

#### Art. 6

##### Centri commerciali

---

<sup>5</sup> Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.



1. Per i centri commerciali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del presente decreto nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.

Art. 7  
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e, in particolare, con la circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante «Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.», e con la lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante «Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967», continuano a disciplinare le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento.

2. Le medesime disposizioni di cui alle predette circolari continuano, altresì, a disciplinare le fattispecie espressamente indicate nel presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

***Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq.<sup>6</sup>***

**1. - GENERALITÀ**

**1.1 - TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI**

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339, del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente regola tecnica si definisce:

- a. **CORRIDOIO CIECO:** corridoio o porzione di corridoio dal quale sia possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
- b. **PERCORSI ALTERNATIVI:** da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°.
- c. **SCALA DI SICUREZZA ESTERNA:** scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i seguenti criteri:
  - i materiali devono essere incombustibili;
  - la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
- d. **MALL:** galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e/o di servizio. Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari almeno a  $\sqrt{7H}$  deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l'esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m<sup>2</sup> anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.
- e. **PIANO DI RIFERIMENTO:** piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.
- f. **EDIFICI DI TIPO ISOLATO:** edifici esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
- g. **EDIFICI DI TIPO MISTO:** edifici non isolati con vie di esodo indipendenti.
- h. **ALTEZZA:** altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'estradosso del soffitto del più elevato locale adibito ad attività commerciale.

---

<sup>6</sup> Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.





- i. ATTIVITÀ DI VENDITA MONOPIANO: struttura in cui le aree accessibili al pubblico sono ubicate su un unico livello fuori terra a quota compresa tra  $\pm 1$  m rispetto al piano di riferimento; è ammesso che le aree adibite ad uffici e/o servizi, non accessibili al pubblico, siano organizzate su più livelli.

## 1.2 - RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

Per le aree e impianti a rischio specifico classificate come attività soggette a controllo ai sensi del DM 16/02/82, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del d.lgs n. 139/2006.

## 2. - UBICAZIONE

### 2.1 - GENERALITÀ

Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione<sup>7</sup> od incendio.<sup>8</sup> Possono essere ubicate:

- in edifici di tipo isolato;
- in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83<sup>9</sup>, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività.

### 2.2 - UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI

Le aree destinate al pubblico non possono essere ubicate oltre il primo piano interrato, fino alla quota di -7,5 m rispetto al piano di riferimento.

Le predette aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all'esterno direttamente ovvero tramite luoghi sicuri dinamici; dette aree devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione delle attività commerciali per le quali risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- superficie complessiva di vendita non superiore a 1000 m<sup>2</sup>;
- superficie del piano interrato non superiore a 400 m<sup>2</sup>;
- carico di incendio specifico inferiore a 300 MJ/m<sup>2</sup>.

### 2.3 - COMUNICAZIONI E SEPARAZIONI

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le attività commerciali:

- non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti<sup>10</sup>; per le attività commerciali ubicate nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime è ammessa la comunicazione con le parti aperte al pubblico delle suddette attività;
- possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/2/1982;
- possono comunicare con le attività pertinenti soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982 elencate al punto 2.1 lettera b) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; per attività di cui al punto 43 del suddetto decreto, la comunicazione è consentita tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco coerenti con il successivo punto 3.1. È inoltre consentita la comunicazione con depositi pertinenti l'attività di vendita, secondo quanto riportato al successivo punto 5.3.2.

### 2.4 - ACCESSO ALL'AREA ED ACCOSTAMENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;

<sup>7</sup> Il c. 1-bis dell'art. 6 del [DM 09/08/2011](#) e ss.mm.ii. riporta, in merito alla detenzione di fuochi pirotecnici in "libera vendita": "Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.". Il medesimo comma riporta anche l'elenco dei fuochi pirotecnici da considerare in "libera vendita". N.d.R.

<sup>8</sup> Fra queste attività vanno ricordate, in quanto non visibili, le reti di distribuzione e di trasporto di gas naturale di cui, rispettivamente, al DM 16/04/2008 e al [DM 17/04/2008](#) (p. 2.5.3). N.d.R.

<sup>9</sup> Vedasi, in merito alla possibilità che due vani scala scoperti - parti comuni - possano mettere in comunicazione un centro commerciale (att. 87 del DM 16/02/82) con un bar discoteca (lettera f del c. 1 dell'art. 1 DM 19/08/1996), possibilità esclusa dal DM 19/08/1996, il punto 3) del [chiarimento prot. n° 1304-032101.01.4109.044B.000 del 23/03/2009](#). N.d.R.

<sup>10</sup> Vedasi, in merito al considerare una galleria comunale quale parte comune dei negozi affacciati su di essa, per cui ritenere il tutto quale centro commerciale, il [chiarimento prot. n° 6533 del 14/05/2014](#). N.d.R.





- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).

2. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del Fuoco.  
3. Per le attività fino a 1000 m<sup>2</sup> e di altezza non superiore a 15 m non sono richiesti i requisiti di cui ai commi precedenti.

4. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico.

### 3. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

#### 3.1 - RESISTENZA AL FUOCO

Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'attività commerciale devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella 1:

**Tabella 1 - Requisiti minimi di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione**

Caratteristiche dell'edificio in cui è ubicata l'attività	Altezza	Classe di resistenza al fuoco in presenza di impianto di spegnimento automatico	Classe di resistenza al fuoco in assenza di impianto di spegnimento automatico
Edificio di tipo isolato	≤ 8 m	30	45
	> 8 m ≤ 15 m	45	60
	> 15 m	60	90
Edificio di tipo misto	≤ 8 m	45	60
	> 8 m ≤ 15 m	60	90
	> 15 m	90	120
Piani interrati		90	

Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle aree a rischio specifico devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.

Le zone di copertura piana destinate a qualsiasi attività e quelle previste per essere utilizzate nell'evacuazione delle persone devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a quanto stabilito nella precedente tabella 1.<sup>11</sup>

Per le attività commerciali ubicate in edifici di tipo isolato, le strutture della copertura possono avere caratteristiche R commisurate alla classe del compartimento determinata in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, purché non vengano utilizzate per l'evacuazione delle persone e il carico permanente non superi i 100 Kg/m<sup>2</sup>.

Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attività commerciali con altezza non superiore a 15 m, superficie di vendita non superiore a 1000 m<sup>2</sup>, carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/m<sup>2</sup> ed inserite in edifici esistenti, devono presentare caratteristiche R e REI/EI non inferiore a 30; per le medesime attività, qualora di tipo isolato, la classe di resistenza al fuoco è determinata in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.

Per attività commerciali monopiano, isolate e con carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/m<sup>2</sup> è ammessa una classe di resistenza al fuoco pari a 15.

Le canalizzazioni utilizzate dai sistemi di controllo dei fumi devono essere realizzate con materiale incombustibile e, in caso di attraversamento di altri compartimenti diversi da quello servito, devono presentare caratteristiche REI/EI pari a quelle richieste per il compartimento attraversato.

#### 3.2 - REAZIONE AL FUOCO

I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005) e successive modifiche ed integrazioni, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al capoverso successivo

I materiali installati, eccettuati gli espositori per la merce in vendita, devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a1) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego, in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

Impiego a pavimento: (A<sub>2FL</sub>-s1), (B<sub>FL</sub>-s1), (C<sub>FL</sub>-s1)

Impiego a parete: (A<sub>2</sub>-s1,d0), (A<sub>2</sub>-s2,d0), (A<sub>2</sub>-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)

Impiego a soffitto: (A<sub>2</sub>-s1,d0), (A<sub>2</sub>-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).

<sup>11</sup> Vedasi, in merito alle caratteristiche delle coperture vetrate degli spazi comuni di centri commerciali, il [chiarimento prot. n° P1524/4147 sott. 4 del 27/10/2004](#). N.d.R.



a1.1) I prodotti isolanti installati: negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, devono essere classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (Bs1, d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1), per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto.

a1.2) Qualora per i prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è prevista una protezione da realizzare in sito, affinché gli stessi non siano direttamente esposti alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- protezione con prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (Bs1, d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1), per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

a1.3) Qualora l'installazione tecnica è ubicata all'interno di un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2, d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1).

a2) Per le restanti parti devono essere impiegati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1<sub>FL</sub>) per impiego a pavimento e di classe (A1<sub>L</sub>) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.

b) In tutti gli altri ambienti accessibili al pubblico le pavimentazioni devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2<sub>FL</sub>-s1), (A2<sub>FL</sub>-s2), (B<sub>FL</sub>-s1), (B<sub>FL</sub>-s2), (C<sub>FL</sub>-s1), (C<sub>FL</sub>-s2), (D<sub>FL</sub>-s1) e le coperture ed i controsoffitti devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0).

c) Prodotti isolanti:

c1) In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, possono essere installati prodotti isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (Bs1, d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto.

c2) Qualora per il prodotto isolante da installare in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

- protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2<sub>FL</sub>-s1), (A2<sub>FL</sub>-s2), (B<sub>FL</sub>-s1), (B<sub>FL</sub>-s2), (C<sub>FL</sub>-s1) per impiego pavimento (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2<sub>FL</sub>-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero (A1<sub>FL</sub>) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) per impiego a soffitto

c3) In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, è consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3, d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0), (BL-s3,d0).

Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita devono essere realizzate in materiali di classe (A1).

I requisiti di posa in opera dei materiali devono rispettare quanto previsto all'art. 9 del D.M. 15 marzo 2005. L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2005. In particolare per i prodotti, di cui ai punti a1, a2, b e c1, per i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE – in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze con le classi di reazione al fuoco italiane nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).



I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato D.M. 26/06/1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.<sup>12</sup>

I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

### 3.3 - COMPARTIMENTAZIONE

Le attività commerciali devono essere suddivise in compartimenti antincendio, distribuiti sul medesimo livello o su più livelli, di superficie singola non superiore a 2.500 m<sup>2</sup>, estendibile fino a:

a) 5.000 m<sup>2</sup> se l'intera attività commerciale è protetta da impianto automatico di spegnimento ed è inserita in edificio di tipo misto;

b) 10.000 m<sup>2</sup> se l'intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è inserita in edifici di tipo isolato non sottostante ad altri edifici;

c) 15.000 m<sup>2</sup> se l'intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è isolata lungo l'intero perimetro.

d) 30.000 m<sup>2</sup> se l'attività commerciale:

- ha non più di due piani fuori terra ed è priva di piani interrati destinati alla vendita;
- è interamente protetta da impianto di spegnimento automatico e da un sistema di controllo dei fumi realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b);
- è isolata lungo l'intero perimetro;
- è dotata di una squadra di personale destinata esclusivamente al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze presente durante l'intero orario di apertura al pubblico.

Gli elementi di separazione dei compartimenti devono possedere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella indicata nella tabella 1 del punto 3.1.

### 3.4 - SCALE

Tutte le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

I vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m<sup>2</sup>, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.

I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.

Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale.

Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso in situazioni di emergenza o di panico.

Qualora le scale siano protette devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente.

Qualora le scale siano a prova di fumo devono immettere, direttamente, o tramite percorso orizzontale a prova di fumo, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente.

In attività commerciali di altezza superiore a 24 m, oppure di altezza superiore a 18 m se in presenza di mall, le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono essere a prova di fumo o di sicurezza esterna.

### 3.5 - ASCENSORI, SCALE E RAMPE MOBILI

Tutti gli ascensori che attraversano più compartimenti devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli antincendio.

Le caratteristiche dei vani degli ascensori debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.<sup>13</sup>

Nelle attività commerciali di altezza superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio.

<sup>12</sup> Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di attrazioni di "spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", (es. giochi gonfiabili) all'interno di centri commerciali, sulla possibilità del loro posizionamento lungo le vie di esodo e sulla caratteristiche dei materiali, il [chiarimento prot. n° 0002637- 075/032101.01.4109.029 del 25/02/2011](#). N.d.R.

<sup>13</sup> Per i vani degli impianti di sollevamento ci si deve riferire al DM 15/09/2005. N.d.R.



#### 4. - MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE VIE ESODO

##### 4.1 - DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO

1) Attività commerciali al dettaglio:

A) aree adibite alla vendita settore alimentare o misto:

- 0,4 persone/m<sup>2</sup> per attività con superficie di vendita fino a 2500 m<sup>2</sup>
- 0,2 persone /m<sup>2</sup> per attività con superficie di vendita superiore a 2500 m<sup>2</sup>;

B) aree adibite alla vendita settore non alimentare 0,2: persone/m<sup>2</sup>

C) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.

2) Attività commerciali all'ingrosso:

A) aree adibite alla vendita 0,1 persone/m<sup>2</sup>;

B) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.

3) Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1000 m<sup>2</sup>: 0,1 persone/m<sup>2</sup>.

Nei centri commerciali l'affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole attività commerciali, applicando le densità di affollamento in funzione del settore di vendita (alimentare/misto o non alimentare), e considerando per le parti comuni frequentate dal pubblico una densità di affollamento non inferiore a 0,2 persone/m<sup>2</sup>.

Per le aree adibite a ristorazione si applica una densità di affollamento di 0,7 persone/m<sup>2</sup>; per tali aree, qualora l'affollamento superi le 200 persone, almeno la metà delle uscite di sicurezza deve immettere direttamente all'esterno dell'attività commerciale su spazio scoperto, ovvero su luogo sicuro dinamico anche facente parte del sistema di vie di esodo dell'attività commerciale.

Ferme restando le necessarie autorizzazioni, qualora nell'ambito della attività commerciale siano previste aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone, valore determinato considerando una densità di affollamento di 1,2 persone/m<sup>2</sup>,<sup>14</sup> il dimensionamento delle vie di esodo deve tener conto di tale affollamento in aggiunta a quello stabilito per le superfici di vendita.

##### 4.2 - CAPACITÀ DI DEFLUSSO

La capacità di deflusso non deve essere superiore ai seguenti valori:

- a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra  $\pm 1$  m rispetto al piano di riferimento;
- b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra  $\pm 7,5$  m rispetto al piano di riferimento;
- c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

##### 4.3 - LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro, non può essere superiore a 50 m, incrementabili a 60 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b); i corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m.

Il percorso per raggiungere una scala di tipo protetto non può essere superiore a 30 m incrementabili a 40 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b); il percorso all'interno del vano scala protetto non deve essere computato ai fini della lunghezza massima ammessa.

Nelle attività commerciali dove è prevista la realizzazione della mall, è consentito considerare ulteriori 40 m di percorso di esodo all'interno della mall per raggiungere un'uscita su spazio scoperto.

Nelle zone comprendenti aree od impianti a rischio specifico deve essere presente una viabilità di emergenza indipendente dai percorsi di esodo dell'attività commerciale.

##### 4.4 - SISTEMI DI VIE DI ESODO<sup>15</sup>

I compartimenti di cui al punto 3.3 devono essere ognuno provvisti di un proprio sistema organizzato di vie d'uscita, che adduca verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso, realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.

I percorsi del sistema di vie di esodo comprendono corridoi, mall, vani di accesso alle scale, scale, rampe e passaggi in genere.

##### 4.5 - CARATTERISTICHE DELLE VIE DI ESODO

<sup>14</sup> Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all'interno della parte comune di un centro commerciale, in possesso di CPI, in applicazione alla circolare del 03/07/1967 n° 75, alla luce del presente decreto, ed al massimo affollamento da prevedervi, il [chiarimento prot. n° 0002643-319/032101.01.4147.012 del 25/02/2011](#). N.d.R.

<sup>15</sup> Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di attrazioni di "spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", (es. giochi gonfiabili) all'interno di centri commerciali, sulla possibilità del loro posizionamento lungo le vie di esodo e sulla caratteristiche dei materiali, il [chiarimento prot. n° 0002637-075/032101.01.4109.029 del 25/02/2011](#). N.d.R.



La larghezza utile delle vie di esodo deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti nonché dispositivi di apertura delle porte, con ingombro non superiore ad 8 cm.

L'altezza delle vie di esodo non deve essere inferiore a 2 m.

I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdruciolevoli.

Le porte che si aprono sulle vie di esodo e/o sulle scale non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

Le vie di esodo devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m

La larghezza minima delle vie di esodo deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m).

Nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 1000 m<sup>2</sup> è ammesso che le uscite abbiano ampiezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo; nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 2.500 m<sup>2</sup> è ammesso che una percentuale non superiore al 50% delle uscite abbia larghezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo.

Le vie di esodo dell'area vendita non devono attraversare zone adibite a depositi e/o scarico merce.

La larghezza delle uscite deve essere misurata nel punto più stretto della luce di passaggio.

Non è consentito utilizzare come vie di esodo per le aree di vendita le zone di carico\scarico delle merci.

#### 4.6 - LARGHEZZA TOTALE DELLE VIE DI ESODO

La larghezza totale delle uscite da ogni piano deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di esodo verticali che conducono al piano di riferimento, deve essere calcolata sommando la larghezza totale delle uscite di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

La larghezza totale delle uscite a servizio del piano di riferimento deve essere determinata sulla base del massimo affollamento previsto a tale livello e comunque non inferiore alla larghezza complessiva delle vie di esodo verticali provenienti dagli altri piani.

Le eventuali rampe mobili e scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

#### 4.7 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE E DI EVENTUALI INFISSI

Le porte installate lungo le vie di esodo, ad uno o due battenti, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta, mediante l'azionamento di dispositivi antipanico a barra orizzontale.<sup>16</sup> I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.

Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza delle porte stesse.

È consentito che le porte resistenti al fuoco, installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:

- attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
- attivazione del sistema di allarme incendio;
- mancanza di alimentazione elettrica;
- intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.

#### 4.8 - NUMERO DI USCITE

Le uscite da ciascun piano/compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

In corrispondenza delle barriere casse devono essere previsti passaggi per l'esodo di larghezza singola non inferiore a 1,2 m con un numero complessivo di moduli non inferiore a quello delle uscite di sicurezza esistenti davanti alla barriera casse.

In ogni caso devono essere garantiti i seguenti passaggi:

- batteria da 1 a 5 casse: almeno un passaggio ad una delle estremità;
- batteria da 6 a 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità;

---

<sup>16</sup> Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipanico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.





- batteria con più di 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi uno ogni 10 casse.

È ammesso che i negozi specialistici con superficie aperta al pubblico non superiore a 600 m<sup>2</sup> e carico di incendio non superiore a 200 MJ/m<sup>2</sup> siano dotati di un'unica uscita, di larghezza non inferiore a 1,2 m, perché il percorso di massimo di esodo effettivo sia non superiore a 30 m.

#### 4.9 - SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE O MECCANICO

Le aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. Per un efficace lavaggio degli ambienti è necessario provvedere ad immettere dal basso tanta aria pulita esterna quanta ne viene estratta dall'alto, in modo da avere una zona libera da fumo che favorisca l'esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso. Gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla mall devono presentare compartimentazioni fisse o mobili sugli affacci stessi per evitare la propagazione dei fumi verso i vari piani dell'edificio.

Tale obiettivo può essere raggiunto con una delle seguenti soluzioni:

- a) aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura. Le superfici di aerazione devono essere dotate di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi la cui gestione deve essere considerata nel piano di emergenza e segnalata per le squadre di soccorso. L'aerazione naturale può essere realizzata anche tramite camini ed intercapedini;
- b) sistema di controllo dei fumi con l'ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a funzionamento naturale o con l'ausilio di estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto.

### 5. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

#### 5.1 - GENERALITÀ

Gli impianti tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e secondo le norme tecniche vigenti e devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

#### 5.2 - CLASSIFICAZIONE

Le aree a rischio specifico sono così classificate.

- spazi per depositi (5.3)
- impianti di produzione calore (5.4)
- impianti di ventilazione/condizionamento (5.5)

#### 5.3 - SPAZI PER DEPOSITI

##### 5.3.1 - Depositi di liquidi combustibili, infiammabili e di g.p.l.

I depositi di liquidi infiammabili e combustibili, nelle confezioni originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di fluidi combustibili e di prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico (insetticidi, prodotti spray in genere, cosmetici, alcoli in concentrazione superiore a 60 % in volume, oli lubrificanti, ecc.) è consentita alle seguenti prescrizioni:

- a) tali prodotti devono essere esposti al pubblico esclusivamente nei relativi contenitori originali sigillati e deve essere imposto il divieto di travaso;
- b) al personale addetto devono essere fornite istruzioni al fine di evitare perdite di prodotti e di intervenire tempestivamente in caso di spargimenti accidentali,

Il quantitativo complessivo in vendita di tali prodotti non deve essere superiore a 600 kg; di questi il quantitativo di prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C, non deve essere superiore a 200 kg.

I depositi di g.p.l., nei recipienti portatili originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di g.p.l. in piccoli recipienti portatili del tipo "da campeggio" può essere consentita esclusivamente in compartimenti monopiano fuori terra, non sovrastanti altri locali, alle seguenti condizioni:

- a) i recipienti devono avere capacità singola non superiore a 5 kg;
- b) l'alloggiamento deve essere effettuato su un solo ripiano posizionato a non più di 1 m dal pavimento;
- c) prima della collocazione dei recipienti sulle scaffalature, deve essere verificata, da parte del personale addetto, l'integrità dei contenitori stessi;
- d) il quantitativo di g.p.l. complessivo in vendita deve essere inferiore a 75 kg.

##### 5.3.2 - Depositi di merci varie e spazi di ricevimento delle merci

È consentito destinare a deposito o ricevimento di merci appositi spazi, anche non compartimentati, nell'ambito dell'area di vendita o in adiacenza alla stessa, di superficie non superiore a 200 m<sup>2</sup>, e comunque non eccedenti il 20% della superficie di vendita: ciò a condizione che non venga modificata la classe di resistenza al fuoco del compartimento.



I locali destinati a deposito e/o ricevimento delle merci, eccedenti le dimensioni di cui sopra, devono essere compartimentati dalle aree di vendita con elementi costruttivi aventi resistenza al fuoco congrua con il carico di incendio specifico e comunque non inferiore ai valori riportati al punto 3.1. ed avere un sistema indipendente di vie di esodo.

È consentita la comunicazione con le aree di vendita attraverso aperture dotate di porte almeno EI 60 per depositi di superficie fino a 500 m<sup>2</sup>, disimpegno con strutture e porte almeno EI 60 per depositi di superficie maggiore di 500 m<sup>2</sup> e fino a 1000 m<sup>2</sup>, ovvero attraverso filtri a prova di fumo per depositi di superficie superiore a 1000 m<sup>2</sup>. Nel caso di depositi ubicati ai piani interrati la comunicazione con le aree di vendita deve avvenire in ogni caso tramite filtro a prova di fumo, indipendentemente dalla superficie del deposito. Le porte devono presentare caratteristiche di cui al punto 3.1. Se tali porte sono ad intervento automatico il loro azionamento deve avvenire come indicato al punto 4.7.

I depositi devono avere un sistema di smaltimento dei fumi conforme alle indicazioni contenute nel punto 4.9.

A servizio di ogni locale deve essere previsto un numero di estintori portatili in ragione di almeno uno ogni 150 m<sup>2</sup> di superficie in pianta aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC.

I depositi aventi superficie superiore a 200 m<sup>2</sup> devono essere protetti con impianto idrico antincendio a nappi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3; i depositi aventi superficie superiore a 1000 m<sup>2</sup> o carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m<sup>2</sup> devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

I depositi di materiali di scarto ubicati all'esterno devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso di incendio, la non propagazione dell'incendio all'interno dei locali.

#### 5.3.3 - Aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli e simili

Le aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli elevatori e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinari, sono ammesse all'interno di locali ad uso esclusivo, ubicati al piano terra, separati dagli altri ambienti mediante elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con aperture d'aerazione permanente pari almeno ad 1/30 della superficie in pianta realizzate anche mediante camini a tiraggio naturale. Le eventuali comunicazioni con ambienti di attività pertinente devono essere munite di porte EI 60 con autochiusura.

### 5.4 - IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE

Per gli impianti di produzione di calore, compresi quelli di cottura cibi, panificazione e lavaggio stoviglie, si applicano le disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

È vietato installare all'interno degli ambienti di vendita apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista.

È ammessa soltanto la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale.

### 5.5 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE <sup>17</sup>

#### 5.5.1 - Generalità

Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- non alterare la compartimentazione;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

#### 5.5.2 - Impianti centralizzati

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche sui terrazzi, ovvero all'interno del fabbricato servito. In tal caso i gruppi frigoriferi di potenza superiore a 100 kW elettrici devono essere installati in appositi locali, realizzati con elementi di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con porte REI/EI 60; quelli con potenzialità superiore a 200 kW devono avere accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

---

<sup>17</sup> Vedasi:

- a. in merito agli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, il DM 31/03/2003 ed il Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR);
- b. in merito alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 10/03/2020. N.d.R.





Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato. I gruppi autonomi di condizionamento alimentati a gas (Roof-Top) devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di calore alimentati a gas.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

#### 5.5.3 - Condotte di distribuzione e ripresa aria

Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali, non di vendita, a rischio specifico di incendio.

Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con elementi REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con idoneo materiale, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse. Detto materiale, nel caso di attraversamenti di compartimenti, deve garantire una resistenza al fuoco per un tempo almeno pari alla maggiore delle classi dei compartimenti attraversati.

#### 5.5.4 - Dispositivi di controllo

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio, situato in un punto facilmente accessibile, protetto dall'incendio e ben segnalato.

Gli impianti devono essere dotati di sistema localizzato di rilevazione fumi all'interno della condotta di ricircolo che comandi automaticamente l'arresto dell'impianto. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

#### 5.5.5 - Schemi funzionali

Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di elementi e/o strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

#### 5.5.6 - Impianti localizzati

Gli impianti comunemente denominati Unità di Trattamento Aria (UTA) possono essere installati direttamente negli ambienti serviti, compresi quelli con gruppo frigo incorporato purché la potenza elettrica di ognuno non ecceda i 50 KW e a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

## 6. - IMPIANTI ELETTRICI

### 6.1 GENERALITÀ

Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge n. 186 del 01.03.1968.

Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:

- non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
- il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;
- disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

### 6.2 QUADRI ELETTRICI GENERALI

I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall'incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza.



### 6.3 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianto di diffusione sonora;
- e) sistema di controllo fumi;
- f) ascensori antincendio.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( $\leq 0,5$  s) per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, e ad interruzione media ( $\leq 15$  s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia di alimentazione è stabilita come segue:

- impianti di cui alle lettere b-c-d -e 60 minuti;
- impianti di cui alle lettere a- f 90 minuti;

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

### 6.4 - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Per l'impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.

## 7. - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

### 7.1 - GENERALITÀ

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

### 7.2 - ESTINTORI

Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 150 m<sup>2</sup> di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B C.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto

### 7.3 - RETI NASPI E IDRANTI

Le attività commerciali devono essere dotate di apposita rete naspi/idranti progettate, installate, collaudate e gestite secondo le norme di buona tecnica vigenti.

Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, è così stabilito:

- superficie di vendita fino a 2.500 m<sup>2</sup> = livello 1
- superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 m<sup>2</sup> = livello 2
- superficie di vendita superiore a 15.000 m<sup>2</sup> = livello 3

È ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m<sup>2</sup> e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m<sup>2</sup> siano prive di impianti naspi/idranti.

Per le attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 m<sup>2</sup> deve essere prevista anche la protezione esterna conforme alla norma UNI 10779. L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845.

### 7.4 - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Nelle attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 m<sup>2</sup> o con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m<sup>2</sup> l'attività, depositi compresi, deve essere protetta da impianto di spegnimento automatico, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti. Nelle aree accessibili al pubblico l'impianto di spegnimento automatico deve essere ad acqua; l'alimentazione idrica deve essere classificata almeno come alimentazione idrica singola superiore secondo i criteri stabiliti dalla norma UNI EN 12845. Nelle aree adibite a depositi e servizi, non accessibili al pubblico, possono essere utilizzati agenti estinguenti diversi dall'acqua purché di tipo idoneo all'uso previsto.



## **8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME**

### **8.1 - GENERALITÀ**

Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio.

L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.

### **8.2 - CARATTERISTICHE**

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.

L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:

- chiusura di eventuali porte tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
- attivazione del sistema di controllo fumi.

### **8.3 - SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA**

Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

## **9. - SEGNALETICA DI SICUREZZA**

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi:

- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

## **10. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81, del 7 aprile 1998) e per i centri commerciali deve essere di tipo unitaria.

Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze commisurato alla complessità della attività commerciale.

Nell'attività commerciale devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

Presso il locale o il punto di gestione delle emergenze, presidiato durante l'orario di attività, devono far capo le segnalazioni di allarme e deve essere disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

Per le attività di superficie complessiva superiore a 20.000 m<sup>2</sup> il centro di gestione delle emergenze deve avere i seguenti requisiti:

- ubicato in apposito locale costituente compartimento antincendio dotato di accesso diretto dall'esterno e di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze;
- essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del Fuoco, ed essere presidiato da personale incaricato.



## Note al DM 27/07/2010

### [1]

(Chiarimento)  
PROT. n° 0003111  
032101 01 4147 005

Roma, 07 marzo 2011

OGGETTO: Quesito – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. per la Lombardia.

Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

#### **Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia condividendone il parere espresso.

Si tiene comunque a precisare che tale parere si intende limitato alle serre florovivaistiche intese come le strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione

#### **Parere del Comando**

È pervenuto allo scrivente Comando, da parte di un'azienda agricola che esercisce una serra florovivaistica che verrebbe ampliata con la previsione di presenza di clientela, un quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tale esercizio quale att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82 e, di conseguenza, l'applicazione del DM 27/07/2010.

La ditta lamenta che l'applicazione di detto decreto sarebbe sproporzionata per la realtà dell'esercizio riguardo le strutture ed il numero di estintori.

A parere dello scrivente Comando, come confermato in precedenti chiarimenti, essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82.

Si ritiene però che la tipologia di attività non sia compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l'area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

In tal caso, però, l'impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta e della planimetria.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

### [2]

(Chiarimento)  
PROT. n° 0009518  
931/032101.01.4101.72B2.001

Roma, 08 luglio 2011

OGGETTO: Fabbricato ad uso acquario.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

#### **Parere della Direzione Regionale**



In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente l'oggetto.  
Nel merito lo scrivente ritiene di condividere il parere espresso dal Comando che legge per conoscenza.  
Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

### Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando, dallo studio tecnico XXXXX, un quesito inteso a conoscere se un acquario, posto all'interno di un edificio, costituito di norma da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, sia da ritenersi un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/82.

Viene chiesto inoltre se l'attività sia da considerarsi di pubblico spettacolo e pertanto soggetta ai controlli della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS.

Nel caso si ritenga soggetta, viene chiesto se devono essere applicate le norme di cui al D.M. 19/08/96.

A parere dello scrivente l'attività, visto il carattere prettamente educativo ed informativo, non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 od 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Pubblico Spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.

Qualche perplessità si ha nel caso sia presente, come di consueto accade, un zona adibita a vendita di gadget e souvenir. Normalmente tale area ha una dimensione ridotta e non certamente superiore a 400 mq, ma è direttamente inserita nel percorso di visita e non separata dall'attività espositiva, sommata alla quale, nel complesso, potrebbe superare tali dimensioni e quindi farla considerare rientrante al punto 87 del Decreto sopra citato.

Per quanto riguarda la normativa da applicare, qualora l'attività sia considerata rientrante nell'elenco di cui al D.M. 16/02/82, si ritiene che possa prendersi a riferimento, ma non considerata cogente, quella emanata per le attività di vendita con D.M. 27/07/2010.

Si chiede se l'interpretazione data da questo Comando sia da ritenersi corretta, ovvero le eventuali diverse determinazioni di Codesti Uffici.

### [3]

(Chiarimento)  
PROT. n° 0007844  
032101.01.4147.005

Roma, 07 giugno 2012

OGGETTO: Insieme di più locali commerciali comunicanti con atrio e zona passeggeri all'interno dei fabbricati viaggiatori delle medie Stazioni ferroviarie italiane.  
Chiarimenti sull'applicazione del D.P.R. 151/2011.

In riscontro alla nota prot. n. 3018/12 del 30/03/2012 concernente l'oggetto, si chiarisce quanto di seguito riportato.

Le stazioni ferroviarie, anche esistenti, così come le aerostazioni e le stazioni marittime, risultano ricomprese al p.to 78 cat. C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 qualora presentino nel complesso una superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq, da intendersi pertanto comprensiva dell'atrio, della zona viaggiatori ed anche delle attività commerciali eventualmente presenti all'interno delle stazioni stesse.

In generale pertanto, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, nell'ambito dei procedimenti di cui al citato D.P.R. 151/2011, per la stazione ferroviaria dovranno nel complesso essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi.

Per altre attività eventualmente presenti all'interno del sedime della stazione singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 e dotate di specifica disposizione antincendio, dovranno essere invece osservate le prescrizioni previste dalle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili nel caso di specie.

Resta ovviamente inteso che per le aree commerciali eventualmente presenti all'interno della stazione non ricomprese al p.to 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, la regola tecnica allegata al D.M. 27 luglio 2010, pur non strettamente cogente, potrà costituire un utile riferimento.

Premesso quanto sopra, anche alla luce della pluralità delle casistiche che possono presentarsi in ambito territoriale, si rappresenta che singole specifiche problematiche potranno trovare la giusta soluzione, una volta espletati i dovuti approfondimenti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 che, in particolare, individua nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la sede deputata ad effettuare la valutazione della documentazione progettuale presentata ed i relativi controlli

### Richiesta della società



Con riferimento al colloquio del 21.03.12 intercorso presso i vostri uffici con i n.s tecnici, siamo a richiedere con la presente una vostra azione di coordinamento dei Comandi Prov.li VV.F, finalizzata all'ottenimento da parte della scrivente di indicazioni chiare ed omogenee sulle attività da intraprendere per le aree soggette al controllo VV.F.

Infatti nell'ambito delle attività che ... (omissis) ... svolge in qualità di soggetto tecnico e titolare del diritto di esclusiva dei complessi immobiliari delle medie stazioni italiane in forza del contratto firmato il 27.06.2001 con la RFI SpA proprietaria delle infrastrutture ferroviarie, abbiamo riscontrato difformità di pareri circa l'applicazione del DPR 151/11 da parte dei vari Comandi interpellati relativamente all'analisi dei progetti di prevenzione incendi redatti e presentati dalla Scrivente.

In particolare la superficie complessiva dei locali commerciali ubicati nei Fabbricati Viaggiatori delle Stazioni FS, per il fatto di comunicare con l'atrio e le zone comuni di transito viaggiatori viene spesso configurata appartenente all'att. 69 del DPR 151/11, per analogia con i centri commerciali, alla quale invece dovrebbero sottostare solo i singoli locali destinati alla esposizione e/o vendita di prodotti con superficie lorda superiore ai 400 mq.

Di conseguenza il Fabbricato Viaggiatori viene spesso analizzato nel suo complesso come attività 69 e non come attività 78, determinando così la necessità di ottenere un CPI come centro commerciale anche quando la Stazione non ha le caratteristiche per essere considerata soggetta come attività 78.

Visto quanto sopra, nel ribadire la necessità di un Vostro chiarimento nel merito, rimaniamo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

#### [4 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P584/4108 sott. 22/21

Roma, 25 marzo 1997

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982 – Autosaloni o saloni di esposizione. – Quesito. –

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 m<sup>2</sup>, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30, mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quintultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: "... per gli autosaloni con un numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi".

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

#### **Parere del Comando**

Pregiasi informare codesto Ministero che questo Comando, nell'ambito dell'espletamento della prevenzione incendi, a volte anche su richiesta della locale Questura, si trova a dover esprimere pareri riguardanti gli autosaloni per esposizioni di auto nuove e/o usate di superficie normalmente superiore a 400 mq. con capacità di parcheggio dichiarate dai titolari a volte maggiori e a volte inferiori a 30 automezzi.

Com'è noto il D.M. 16/2/82, per l'attività n° 92, prevede che in tale punto siano soggette "le autorimesse private con più di 9 autoveicoli, le autorimesse pubbliche, i ricoveri natanti ed aeromobili", senza menzionare in alcun modo gli autosaloni.

L'attività 87, del citato Decreto comprende i "locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi".

Il Decreto 1/2/86 recante le "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", al punto 9 prevede che le norme di cui sopra devono essere applicate per gli autosaloni o saloni di esposizione quanto il numero di autoveicoli sia superiore a 30.

Per tutto quanto sopra, si richiede, per uniformità di indirizzo ed al fine di una corretta applicazione della norma, se gli autosaloni per esposizione sia di veicoli nuovi che usati con superficie maggiore di 400 mq. siano da far rientrare nell'attività n° 87 del D.M. 16/2/82 indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione, così com'è opinione di questo Comando, o se, a prescindere dalla superficie, debbano essere individuati al punto 92 ed in tal caso se debba essere preso come parametro di assoggettabilità i 30 automezzi evidenziati dal Decreto 1/2/86.

Nel caso invece di debbano riconoscere come attività n° 87, si richiede se al di sotto dei più volte citati 30 autoveicoli, oltre i quali sono da applicarsi le norme del decreto 1/2/86 debba essere presa come riferimento la circolare





del Ministero dell'Interno n° 75 del 3/7/67 e successive modifiche ed integrazioni, laddove ci si riferisce ad aziende specialistiche.

#### [4 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P1915/4108/Sott. 22/21

Roma, 28 dicembre 2004

OGGETTO: Quesito – Richiesta di chiarimento. – Attività 87 Autosalone applicazione D.M. 1° febbraio 1986. –

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. Pertanto, si ritiene che nel caso rappresentato di un autosalone ubicato in edificio isolato, con superficie lorda maggiore di 400 mq. e numero di autoveicoli maggiore di 30, deve essere integralmente applicato il D.M. 1° febbraio 1986.

#### [4 c.]

(Chiarimento)

PROT. n° 0007293

Roma, 10 giugno 2016

OGGETTO: Autosalone: richieste chiarimenti.

Si riscontra il quesito pervenuto con la nota a margine indicata, concordando con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

#### **Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando VVF di XXX relativo alla corretta definizione delle norme o criteri tecnici applicabili del caso di un'attività di esposizione e vendita di motoveicoli, classificata al punto 69/B dell'allegato al DPR 151/2011.

Nel merito si ritiene applicabile il parere espresso dallo scrivente ufficio nel quesito n. 823 del 2013, ad ogni buon fine allegato in copia.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio

#### **Quesito n. 823 del 2013**

Si trasmette il quesito proposto da un professionista volto a chiarire la normativa di prevenzione incendi applicabile agli autosaloni in funzione della superficie e/o numero di posti auto.

Fermo restando l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> (punto 69 DPR 151/2011), si ritiene che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili non siano quelle contenute nel DM 27/07/2010. Ciò in quanto le disposizioni del DM 01/02/1986, ad oggi vigenti, sono specificamente riferite agli autosaloni con capienza superiore a 30 autoveicoli. Escludendo l'applicazione del DM 27/07/2010 ad autosaloni di dimensione maggiore si ritiene a maggior ragione che tale decreto non disciplini la realizzazione di autosaloni con capienza fino a 30 autoveicoli (e superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup>), risultando evidenti, in caso contrario, difformità alla regola tecnica che invece costituiscono il normale standard realizzativo (es. comunicazione tra autosalone ed officina meccanica annessa, non consentita ai sensi del punto 2.1 lettera b) del DM 27/07/2010).

Ciò premesso, salvo diverso avviso di codesta Direzione Centrale, è intenzione dello scrivente fornire indicazioni in tal senso ai Comandi provinciali della Lombardia, precisando che gli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> sono disciplinati dalle specifiche disposizioni del DM 1/02/1986 (capienza oltre 30 autoveicoli) ovvero di principi generali di prevenzione incendi (capienza fino a 30 autoveicoli), conformemente al parere espresso da codesto Ufficio con la nota prot. n. P584 del 25/03/1997.

#### **Parere del Comando**

La ditta XXX XXX ha richiesto a questo Comando un'istanza di valutazione del progetto di un salone di esposizione e vendita di moto, attività rientrante al punto 69/B del D.P.R. 151/2011.





Il progettista ha redatto il progetto seguendo i criteri generali di prevenzione incendi indicati nel D.M. 10 marzo 1998, precisando che, non essendo presenti all'interno dell'attività moto in numero superiore a 90 unità, si applicano i normali criteri di sicurezza come indicato nella nota del Ministero dell'Interno prot. n. P584/4108 del 25/03/1997.

Questo Comando è del parere che la suddetta attività, consistendo in un salone di esposizione e vendita di moto con superficie lorda superiore a 400 mq, rientri nel campo di applicazione del D.M. 27 luglio 2010.

Di quanto sopra si chiede a codesta Direzione un parere circa la corretta interpretazione della normativa allegando alla presente copia del progetto inoltrato a questo Comando unitamente alle osservazioni formulate dal richiedente.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

#### [4 d.]

(Chiarimento)  
PROT. n° 0004705

Roma, 25 marzo 2020

Oggetto: Attività esposizione e vendita autoveicoli - Autosaloni - Quesito.

Si riscontra il quesito pervenuto con la nota a margine indicata significando che, sulla tematica rappresentata, questo Ufficio si è recentemente espresso confermando l'applicabilità del D.M. 1° febbraio 1986 agli autosaloni con un numero di autoveicoli superiore a trenta.

Ciononostante appare chiaro che per eventuali attività in complessi edilizi caratterizzati da superfici considerevoli, geometria complesse e pluralità di servizi annessi il professionista potrà, in alternativa, utilmente e integralmente applicare le norme tecniche di cui al decreto 3 agosto 2015.

Per gli specifici contenuti del quesito si rimanda alle valutazioni e indicazioni che potrà fornire codesta Direzione regionale.

#### [6]

(Chiarimento)  
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

#### **Parere della Direzione Regionale**

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:



1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

### Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

#### rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... *Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

#### rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... *Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.*"

#### rif. punto 3.5.1

"*Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*

#### Rif. punto 3.5.2

*Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.*

*Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.*

#### Rif. punto 3.5.3

*Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.*"

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

#### rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"*Le attività ricettive possono essere ubicate:*

a) *...omissis...;*

b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

e

#### rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"*Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:*

a) *...omissis...;*

b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*

c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"*



- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

*“Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:*

*a) ... omissis...;*

*b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività”*

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività “soggette a controllo” ( e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

**[7]**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### DECRETO 9 agosto 2011

(G.U. 26 agosto 2011, n. 198)

**Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973.**

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante l'«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, concernente le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272;

Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del TULPS;

Rilevata la necessità di classificare i prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, in una delle categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti i capitoli IV e VI dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del TULPS;

Visto l'allegato C al regolamento per l'esecuzione del TULPS;

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso;

Rilevata la necessità di dover individuare specifiche disposizioni tecniche per l'impianto e la sicurezza di depositi destinati allo stoccaggio dei manufatti classificabili nella categoria V, gruppi D ed E;

Ritenuta l'urgenza, al fine di assicurare la sicurezza dei depositi dei prodotti esplodenti e degli esercizi di minuta vendita, di modificare alcune disposizioni riportate nell'allegato B al citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché di recepire i più recenti orientamenti della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è necessario impartire disposizioni transitorie sulla sicurezza dei siti di stoccaggio di esplodenti;



Acquisiti in merito i pareri del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200, espresso con nota del 10 giugno 2011, nonché della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011, come previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;

Ritenuta l'esigenza di apportare delle modifiche al capitolo I dell'allegato C;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno»;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994»;

Ritenuto che occorre dare attuazione all'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;

Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011;

Decreta:

#### Art. 1

##### Campo di applicazione

1. Il presente decreto provvede all'individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, con quelle di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché alla classificazione in una delle categorie dell'allegato A al citato regolamento di esecuzione del TULPS dei prodotti già riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

2. Il presente decreto provvede, altresì, ad aggiornare gli allegati A, B e C del regolamento di cui al comma precedente.

#### Art. 2

Equiparazione tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010  
e le categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in calce all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto l'allegato 1 al presente decreto, concernente le corrispondenze tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall'art. 82 del regio decreto n. 635/1940 e successive modificazioni.

#### Art. 3

##### Classificazione dei manufatti non classificati tra i prodotti esplosivi

1. I manufatti già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, sono classificati:

- a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo "PETARDO" e del tipo "RAZZO", di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo "RAZZO", di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/2010;
- b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo "PETARDO" e del tipo "RAZZO", di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;



- c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

#### Art. 4

Modificazioni all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  
recante «Disposizioni sui depositi di articoli pirotecnici»

(Omissis: le modifiche sono inserite nei punti specifici dell'allegato B del regio decreto. N.d.R.)

#### Art. 5

Modificazioni al capitolo I dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

(Omissis: le modifiche sono inserite nei punti specifici dell'allegato C del regio decreto. N.d.R.)

#### Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e dalle relative disposizioni in materia di vendita, è consentito, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei siti di stoccaggio, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data suddetta. Le scorte non smaltite entro i ventiquattro mesi debbono essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita.

1-bis: Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:

- a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifici da divertimento, nonchè, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
- 1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
  - 2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
  - 3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
    - 3.1.) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
      - petardi
      - petardi flash
      - doppio petardo
      - petardo saltellante
      - loro batterie e combinazioni;
    - 3.2.) artifici del tipo:
      - sbruffo
      - mini razzetto
      - razzo
      - candela romana
      - tubi di lancio (tubi monogetto)
      - loro batterie e combinazioni;
  - 4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
    - 4.1.) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
    - 4.2.) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
    - 4.3.) bengala a bastoncino;
    - 4.4.) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante  $\leq$  mg 150;
    - 4.5.) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;





- 4.6.) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante  $\leq$  mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
- 4.7.) fontane: con NEC non superiore a g 250;
- 4.8.) dispositivi lancia coriandoli;
- 4.9.) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

la detenzione, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m<sup>3</sup>. Per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi. (Questo comma è stato inserito dall'art. 1 del DM 04/06/2014 in sostituzione dei commi 1.bis e 1.ter aggiunti dal p. 1 del comma 2 dell'art. 1 del DM 26/11/2012. N.d.R.)

Entro il termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014, i titolari di siti adibiti a deposito di prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 1973, già esistenti, devono munirsi, ove previste, delle licenze di polizia, delle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi ed adeguare le strutture alle norme tecniche vigenti. (Comma così modificato dal p. 2 del comma 2 dell'art. 1 del DM 26/11/2012. N.d.R.)

Per gli esercizi di minuta vendita già autorizzati, ai sensi del cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973.

Allegato 1

(Omissis: la tabella è stata inserita in calce all'allegato A del regio decreto. N.d.R.)

[\[8\]](#)

## DM 17/04/2008

### 2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone.

Le condotte di 1<sup>a</sup> specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati "luoghi di concentrazione di persone".

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m da "luoghi di concentrazione di persone", è consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m oppure, nello stesso tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista per la categoria di posa B.

Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore a quello previsto per la categoria di posa B.

Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Nel caso di condotte di 2<sup>a</sup> e di 3<sup>a</sup> specie poste in prossimità di "luoghi di concentrazione di persone", dovrà essere garantita la distanza minima prevista rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2 eccetto che per la categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un valore non superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per tutto il tratto estendentesi a distanza minore.



[9]

(Chiarimento)  
PROT. n° 1304  
032101.01.4109.044B.000

Roma, 23 marzo 2009

OGGETTO: locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo.  
Quesito.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige.

### Parere della Direzione Interregionale

In Allegato alla presente si trasmette, il quesito pervenuto dal Comando di Treviso, inerente l'oggetto.

Al riguardo lo scrivente, nel condividere le osservazioni del Comando, che legge per conoscenza, ritiene di acquisire nel merito il parere di codesto Ministero.

### Parere del Comando

In data 29.05.08, con prot. 7716, è pervenuta a questo Comando l'allegata nota, a firma del XXXXX di Castelfranco Veneto (TV), con la quale si chiedono indicazioni sulla capacità di deflusso del sistema di vie di esodo di un locale di pubblico spettacolo.

Si tratta di un *disco bar/discoteca* (di cui si allegano anche alcuni elaborati grafici, anche se non in scala) da realizzare al primo piano di un complesso edilizio che:

- al piano interrato ospita un'autorimessa (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 92) ed una serie di magazzini (cfr. tav. 1VF);
- al piano seminterrato ospita un'autorimessa (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 92) ed un parcheggio scoperto;
- al piano terra ospita un centro commerciale con vari negozi di superficie superiore a 400 mq (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 87) che si affacciano su cortili di smistamento in gran parte a cielo libero (cfr. tav. 3VF e tv. 4VF);
- al piano primo, (ultimo piano dell'edificio), oltre al locale di pubblico spettacolo, ospita due locali con destinazione d'uso direzionale-commerciale (cfr. tav. 5VF e tv. 7VF).

La separazione del locale di pubblico spettacolo con i locali sottostanti e/o adiacenti ha caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 (cfr. sezione tav. 11VF).

Parte della superficie del piano primo è una terrazza a cielo libero sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo e dei locali con destinazione d'uso direzionale commerciale. Tale terrazza, pertanto, sovrasta un centro commerciale (p.to 87 dell'elenco allegato al DM 16.02.82) ed è da esso separata da un solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60. La terrazza secondo la definizione riportata al punto 1.12 del Decreto Ministeriale 30 Novembre 1983 risulta essere uno spazio scoperto. La sua superficie è tale da consentire lo stazionamento di tutte le persone costituenti la capienza massima del disco bar/discoteca (affollamento massimo circa 1000 persone). La terrazza è servita da n° 2 scale esterne di larghezza 1,2 m, realizzate in conformità al punto 4.5.4 dell'all. al DM 19.08.96, che sfociano direttamente su cortile esterno di tipo aperto direttamente collegato alla pubblica via (cfr. tav. 4VF).

Tutto ciò premesso si chiede:

1. se la terrazza al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, possa essere considerata un luogo sicuro secondo la definizione di cui al p.to 3.4 del DM 30.11.83 e, in particolare, se sia da considerare luogo sicuro statico e si possa pertanto prescindere dalla valutazione del sistema di vie di esodo dalla terrazza stessa (visto che la sua superficie permette lo stazionamento di tutte le persone previste nel locale di pubblico spettacolo con una densità di affollamento di 1-1,2 pers/m<sup>2</sup>) o luogo sicuro dinamico valutando anche la capacità di deflusso dei due vani scala scoperti per raggiungere la pubblica via al piano terra.
2. nel caso in cui la terrazza sia considerata luogo sicuro dinamico, se ai due vani scala scoperti possa essere attribuita una capacità di deflusso pari a 250 (nel qual caso n. 2 scale di larghezza 1,20 m sono sufficienti per l'evacuazione di 1000 persone), in linea con il p.to 4.2 Titolo IV dell'all. al DM 19.08.96, come peraltro previsto per la zona spettatori degli impianti sportivi all'aperto (art. 8 del DM 18.03.96), o debba essere attribuita una capacità di deflusso di 37,5, essendo la quota del piano primo a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento.
3. se i due vani scala scoperti, che dal piano primo portano all'autorimessa al piano seminterrato, siano da considerare parti comuni del centro commerciale e ne sia, pertanto, vietata la comunicazione e la promiscuità





con il locale di pubblico spettacolo, visto che il p.to 2.2.3 lett. b) dell'all. al DM 19.08.96, esclude i locali di tipo f) (*sale da ballo e discoteche*) dalla possibilità di comunicare con le parti comuni di centri commerciali.

A parere di questo Comando:

1. la terrazza deve essere considerata luogo sicuro dinamico;
2. la capacità di deflusso delle scale esterne deve essere pari a 37,5 per cui, nel caso di specie, si rende necessario prevedere ulteriori percorsi di esodo per il deflusso delle 1000 persone previste nel locale di pubblico spettacolo;
3. i due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale, la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

## [10]

(Chiarimento)

PROT. n° 6533

Roma, 14 maggio 2014

OGGETTO: Supermercato comprendente galleria comunale ad uso pubblico.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, peraltro privo degli allegati citati nella lettera di inoltro del Comando di XXXX, si concorda con i principi generali formulati da codesta Direzione.

### **Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VV.F. di XXXX relativo al corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, di gallerie commerciali ad uso pubblico, nelle quale sono presenti attività singolarmente soggette o meno ai controlli di prevenzione incendi.

Si ritiene al riguardo che la valutazione debba necessariamente riferirsi ai casi specifici, tenendo conto della possibilità che la galleria, in funzione delle caratteristiche geometriche e delle superfici di aerazioni previste, possa costituire elemento di propagazione di un incendio tra le diverse attività affacciate sulla galleria stessa.

In funzione di tale valutazione l'attività potrà essere assimilata nel suo complesso ad un centro commerciale ovvero all'attività di cui al punto 73 dell'allegato al DPR 151/2011 ovvero ancora le attività potranno essere considerate singolarmente ai fini dei rispettivi adempimenti di prevenzione incendi. Anche in tale ultimo caso si ritiene però necessario la valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nella galleria, riferiti alla comunione delle strutture e/o delle vie di esodo e/o degli impianti, in analogia a quanto stabilito nella nota ministeriale prot. 4756 del 9/04/2013 riferita alle attività del punto 73.

Nel caso specifico, viste le caratteristiche della galleria, considerati i precedenti autorizzativi tra cui il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si ritiene sufficiente che siano realizzate le prescrizioni formulate dal Comando con il verbale di visita tecnica del 9/11/2012.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

### **Parere del Comando**

È pervenuto a questo Comando un quesito (prot. n. xxxx del xx/xx/xxxx) da parte dello Studio Tecnico XXXX relativo alla corretta interpretazione dal punto di vista della prevenzione incendi delle modalità di comunicazione di una galleria comunale ad uso pubblico con alcune attività a carattere commerciale; copia del quesito e della relativa documentazione di accompagnamento vengono allegati alla presente nota.

In relazione a quanto prospettato nel suddetto quesito, questo Comando rappresenta quanto segue:

- 1) la galleria comunale ad uso pubblico è stata rappresentata nei vari progetti approvati nel corso degli anni dal Comando VV.F. di XXXX come comunicante esclusivamente con il supermercato di cui all'oggetto e separata dalle altre attività tramite muratura continua priva di aperture
- 2) l'errore grafico citato nel quesito relativamente alla rappresentazione della predetta muratura continua all'interno dei progetti approvati non rileva sicuramente ai fini della effettiva classificazione dell'intero complesso edilizio, che si ritiene in ogni caso assimilabile ad un centro commerciale; quanto sopra alla luce del fatto che la suddetta galleria costituisce di fatto una comunicazione tra le varie attività
- 3) alla luce di quanto sopra si ritiene che sia necessario attivare (qualora non già fatto) per il centro commerciale di cui trattasi le procedure di istanza di valutazione del progetto (modifica) di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011



- 4) l'eventuale ricorso all'istituto della deroga costituisce una scelta progettuale che ovviamente non può essere indicata dal Comando ed alla quale si potrà ricorrere qualora non sia garantito il rispetto integrale della normativa di prevenzione incendi applicabile  
Si resta in attesa della interpretazione al riguardo della Direzione Regionale in indirizzo

### Richiesta dello Studio Tecnico

#### 1. OGGETTO DEL QUESITO

Il quesito concerne la corretta interpretazione del comma a), punto 2.3 del D.M. 27 luglio 2010.

#### 2. STATO DI FATTO

Il supermercato si affaccia anche su parte di una Galleria Comunale, di uso pubblico, che presenta le seguenti caratteristiche principali:

- aperta sui due lati (viene chiusa da cancelli solo nelle ore notturne);
- larghezza di circa 6 m;
- altezza al colmo di circa 6 m;
- coperta da lucernari in policarbonato.

Il tutto come rappresentato sulle planimetrie N° 2/2 - 3, qui allegate.

#### 3. ATTI PREGRESSI

Per tale supermercato sono presenti al Comando i seguenti atti:

- progetto approvato in data 23.09.88;
- C.P.I. rilasciato in data 18.08.89, successivamente rinnovato in data 06.10.95 e 19.09.02;
- approvazione di un primo progetto di ampliamento in data 12.09.05 dove, per un evidente errore grafico, veniva rappresentato un lato della Galleria come se fosse costituito da muratura, non classificata (All. sub 1);
- approvazione di un secondo progetto di ampliamento in data 29.05.12, contenente lo stesso errore grafico;
- presentazione della S.C.I.A. in data 09.07.12;
- in data 24.12.12 il Comando, con nota Prot. n. xxxxx, ha espresso parere contrario al rilascio del CPI in relazione a cinque marginali prescrizioni e supponendo che la presenza della Galleria facesse configurare il supermercato come facente parte di un Centro Commerciale (All. sub 2);
- in data 06.02.13 veniva riscontrata la nota Prot. n. xxxxx, confermando l'attuazione delle prescrizioni impartite ed inoltrando la documentazione richiesta;
- in data 08.08.13 il Comando, con nota Prot. n. xxxxx (All. sub 3), richiedeva il rispetto di quanto disposto dal comma a), punto 2.3 del D.M. 27 luglio 2010 (fra l'altro non richiesto nella precedente nota del 24.12.12), rilevando altresì che non tutte le attività avevano aderito al piano di emergenza coordinato. Tale piano, nel frattempo, è stato completato e viene qui allegato in copia (All. sub 4).

#### 4. ATTIVITÀ PROSPETTANTI LA GALLERIA

Come rappresentato sulla planimetria N° 2/2 allegata, nella Galleria prospettano:

- tratto di supermercato XXXX (Att. 69 cat. C - D.P.R. 151/11);
- negozio XXXXX, inferiore a 400 m<sup>2</sup> e pertanto attività non soggetta;
- Banco XXXXXX, attività non soggetta;
- negozio "XXXX", attualmente vuoto ed inutilizzato, avente superficie inferiore a 400 m<sup>2</sup> e pertanto attività non soggetta;
- negozio XXXXX, di circa 600 m<sup>2</sup>, attività individuata al punto 69 cat. A del D.P.R. 151/11.

#### 5. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA GALLERIA

Riteniamo pertanto che il tratto di supermercato prospettante la Galleria Pubblica, non sia soggetto al rispetto del disposto di cui al comma a), punto 2.3 del D.M. 27 luglio 2010 che recita: *"le attività commerciali non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti"*.

Riteniamo infatti che, stante la grande dimensione, l'aerazione presente alle due estremità, la presenza di coperture in policarbonato (che in caso di incendio si dissolvono, permettendo l'evacuazione dei fumi), la Galleria non costituisca *"comunicazione"* con altre attività né un aggravio di rischio per le attività che vi si affacciano.

Si rammenta che in tutte le città italiane ed estere sono comunemente presenti Gallerie pubbliche, anche di notevoli dimensioni ed importanza (es. Galleria XXXX - XXXX) senza che siano state oggetto di contestazione.



Da ultimo si rammenta che il Ministero, con nota Prot. n° P286/4147 sotto 4 del 11.04.00 (All. sub 5), ha precisato che sono consentiti accessi alle attività commerciali anche da spazi porticati comuni ad altre attività e che ciò non implica la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

#### 6. CONCLUSIONI

Stante tutto quanto premesso, a parere dello scrivente, si ritiene che l'affaccio al di sotto di una Galleria pubblica non costituisca comunicazione con attività non pertinenti.

In via subordinata, in ottemperanza a quanto richiesto dal Comando, si richiede che, ove non venga condiviso il nostro assunto, l'argomento venga esaminato mediante istanza di deroga.

RingraziandoVi, nel restare in attesa di Vostre determinazioni in merito, si inviano distinti saluti.

(si omettono gli allegati. N.d.R.)

### [11]

(Chiarimento)

PROT. n° P1524/4147 sott. 4

Roma, 27 ottobre 2004

OGGETTO: Coperture vetrate degli spazi comuni di centri commerciali. – Quesito. –

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, concernente l'oggetto, si ritiene che in presenza di coperture e pareti vetrate, debba essere garantita la sicurezza contro il pericolo di caduta delle lastre di vetro, oltre che per gli occupanti, anche per le squadre di intervento.

Il perseguimento di tale obiettivo, pertanto, deve essere dimostrato dal progettista attraverso la strategia antincendio che non può limitarsi, unicamente, alle misure evidenziate ma deve prevedere l'assenza di materiali combustibili negli ambienti in cui sono presenti le suddette superfici vetrate e la presenza di uscite di sicurezza alternative a quelle ubicate in corrispondenza di tali ambienti.

### [12]; [15]

(Chiarimento)

PROT. n° 0002637

075/032101.01.4109.029

Roma, 25 febbraio 2011

OGGETTO: Quesito - D.M.18/05/07 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".  
Caratteristiche giochi gonfiabili.

Con riferimento alla nota di codesta Direzione prot. 1195 datata 2 febbraio 2011, di oggetto , si concorda con il parere espresso da codesta Direzione.

#### **Parere della Direzione Regionale**

Il Comando Prov.le VV.F. di Roma con nota n. 84335 del 16/12/2010 allegata in copia ha prodotto l'unito quesito concernente l'oggetto. Nell'ambito di detto quesito si rappresenta che frequentemente, all'interno di strutture chiuse (es.centri commerciali) vengono svolte attrazioni di "spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", come individuate nell'allegato al D.M.19-8-96, costituite da giochi gonfiabili. Al riguardo si chiede di conoscere:

- A) se in considerazione del fatto che i giochi in oggetto riportati, possono essere collocati lungo le vie d'esodo di attività diversificate come ad esempio i centri commerciali (att. 87 del D.M.16-2-82), anche per tali attrazioni trovi applicazione quanto stabilito in termini di certificazione dal Ministero Interno per le attività di spettacolo viaggiante con nota prot. 4958/4109/29 del 15-10-10 Parte II punto 6, ovvero il materiale costitutivo di detti giochi debba risultare omologato ai sensi del D.M.26/06/84.
- B) se la classe di reazione al fuoco 2 prevista per tali attrezzature dalla nota prot. 4858/4109/29<sup>1</sup> del 15.10.10 M.I. soprarichiamata risulti compatibile con quanto richiesto relativamente alle caratteristiche di reazione al fuoco

<sup>1</sup> Leggasi "4958/4109/29". N.d.R.



dei materiali installati lungo le vie d'esodo di attività riconducibili al D.M.18-8-96<sup>2</sup> come in apertura di lettera richiamate.

Quanto sopra premesso, in considerazione delle argomentazioni addotte dal Comando proponente, della diversificata utilizzazione dei giochi di cui si tratta e della necessità di un indirizzo uniforme in termini di sicurezza antincendio, lo scrivente è del parere che le caratteristiche di reazione al fuoco in classe 2 certificate richieste dal punto 6 Parte II della più volte richiamata lettera ministeriale 4958/4109/29 del 15.10.10 per giochi gonfiabili inseriti in spettacoli viaggianti, possano essere estese alla tipologia degli stessi giochi, quando individuati con le caratteristiche di cui al D.M.19-8-96 nell'ambito di attività diversificate come ad esempio Centri Commerciali.

Resta esclusa in ogni caso la localizzazione degli stessi lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo.

Tanto si comunica a codesto Ministero con preghiera di far conoscere il parere di competenza.

### Parere del Comando

Sovente i Funzionari di questo Comando, partecipanti alle Commissioni Provinciali/Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sono chiamati a doversi esprimere relativamente all'autorizzazione di locali interni a strutture chiuse (per lo più Centri Commerciali) nei quali vengono svolte attrazioni di "spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", individuate secondo la dizione riportata dall'allegato alla regola tecnica emanata con D.M. 19/08/96, costituite prevalentemente da giochi gonfiabili.

Al riguardo si chiede di voler conoscere se, in considerazione che tali giochi sono, prevalentemente posti in essere lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo di tali locali, anche per tali attrazioni trova applicazione quanto indicato dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 4958/4109/29 del 15/10/10 Parte II punto 6 ovvero, in relazione alla loro ubicazione, il materiale costitutivo di tali giochi deve risultare omologato ai sensi del D.M. 26/06/84.

Infine, si chiede di voler chiarire se la classe di reazione al fuoco 2, prevista per tali attrezzature, risulti compatibile con quanto richiesto dal D.M. 19/08/96, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco per i materiali posti lungo le vie di esodo.

Si rimane in attesa di cortese cenno di riscontro.

### [14]

(Chiarimento)

PROT. n° 0002643

319/032101.01.4147.012

Roma, 25 febbraio 2011

OGGETTO: Installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all'interno della parte a comune di un centro commerciale. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

### Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Arezzo, prot. n. 652 del 18/01/2011, relativa ad una richiesta di esame progetto per l'installazione di un parco giochi gonfiabili ed un pista di pattinaggio all'interno della parte a comune di un centro commerciale già in possesso di Certificato di prevenzione incendi.

Tenuto conto che il D.M. 27/07/2010 prevede, al punto 4.1, la possibile presenza, nell'ambito di attività commerciali, di aree per mostre, esposizioni e manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone, considerando una densità di affollamento pari a 1,2 persone /m<sup>2</sup>, il Comando chiede di conoscere se:

- le attrazioni in argomento possano essere installate in modo permanente anziché temporaneo, tenuto conto che le stesse non pregiudicano il sistema di vie di esodo in essere;
- il massimo affollamento da prevedersi per le aree oggetto delle nuove installazioni possa essere mantenuto pari a 1,2 p/m<sup>2</sup> come previsto dal citato punto 4.1 del D.M. 27/07/2010 per attività a carattere temporaneo.

Al riguardo questo Ufficio evidenzia che i giochi gonfiabili sono soggetti anche all'applicazione del D.M. 18 Maggio 2007: "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" in relazione alla definizione di cui all'art.2 lettera a): *attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso. ovvero in parchi di divertimento.*

A tale proposito la nota ministeriale n.4958 del 15/10/2010: "Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 - Monitoraggio

<sup>2</sup> Leggasi "19-8-96". N.d.R.


applicativo e raccolta indirizzi procedurali, al punto 4, Parte II, dell'Allegato prende in considerazione proprio l'installazione di attrezzature di divertimento all'interno di centri commerciali mentre al successivo punto 6, parte II, fornisce indicazioni nei riguardi delle caratteristiche di reazione al fuoco dei giochi gonfiabili.

Conseguentemente questo Ufficio, tenuto conto della conformità del sistema di vie di esodo in relazione al maggiore affollamento previsto e del livello di rischio non superiore a quello già in essere per le attività presenti all'interno del centro commerciale, ritiene ammissibili le nuove attrazioni previste a condizione che siano rispettati i requisiti sopra indicati unitamente al punto 3.2.a1) del D.M. 27/07/2010 per quanto riguarda le caratteristiche di reazione al fuoco del materiale costituente la pista di pattinaggio.

Si resta in attesa del parere di codesta Direzione Centrale.

### Parere del Comando

È pervenuta a questo Comando con prot. n. 79 del 05/01/20011<sup>3</sup> una richiesta di esame progetto relativo ad un intervento di installazione di un parco di gonfiabili costituito da 5 attrazioni di circa mq 225 e di una pista di pattinaggio di circa mq 90 all'interno della parte a comune a piano terra di un centro commerciale già in possesso del necessario C.P.I. ai sensi della circ. 75/67.



Il centro commerciale di cui sopra denominato "XXXXX" si articola su 2 livelli e precisamente un piano terra che occupa una superficie di circa 4490 mq e un piano primo che si articola in circa 3180 mq.

A piano terra si trovano prevalentemente negozi con superficie inferiore a 400 mq oltre a due attività entrambe in possesso di C.P.I. (una rivendita di calzature e una sala giochi).

A piano primo sono presenti negozi con superficie inferiore a 400 mq, ristoranti ed una attività di cinema multisala alla quale si accede tramite filtro a prova di fumo.

Si precisa che i due livelli del centro commerciale e tutti gli ambienti si affacciano su un ampio volume del tutto simile ad una mall in cui al piano terra si intende installare la zona ludica.

Il centro commerciale è provvisto di un sistema di vie di uscita indipendenti per ogni piano ed è dotato di idonee misure antincendio quali sprinkler, impianto automatico rilevazione incendi, idranti e EFC.

La lunghezza dei percorsi di esodo a piano terra varia dai 30 ai 45 m mentre a piano primo la lunghezza delle vie di esodo risulta sempre inferiore a 30 m.

A piano terra sono presenti n. 3 uscite corrispondenti ad una larghezza totale di 21 moduli che consentono un deflusso di 1050 persone.

<sup>3</sup> Leggasi "2011". N.d.R.





Il centro commerciale in questione oltre ad offrire tipologie diversificate di attività commerciali, ristoranti, bar, intende installare altri servizi che costituiscono attrazione per il pubblico quali gonfiabili per bambini ed una pista di pattinaggio (che non prevede formazione di ghiaccio con i relativi gruppi di refrigerazione) nella zona condominiale interna a piano terra.

L'affollamento a piano terra desunto negli elaborati prodotti al Comando risulta essere:

- Attività commerciali .....  $2520 \times 0,2 = 504$  persone
- Area gonfiabili ..... (bambini + genitori) .. 60 persone
- Pista pattinaggio ..... 23 persone

Totale 587 persone

Premesso che i C.P.I. rilasciati e l'esame progetto in questione si riferiscono alla circ. 75/67 la quale non contempla tali soluzioni progettuali e che il decreto 27 luglio 2010 prevede nell'ambito delle attività commerciali delle aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone il cui valore viene determinato considerando una densità di affollamento di 1,2 persone/mq., si chiede di conoscere:

- se nella configurazione sopradescritta è consentito installare in modo permanente il parco gonfiabili e la pista di pattinaggio sopra indicate considerato che il loro posizionamento non pregiudica i percorsi di esodo,
- e se il massimo affollamento presente nelle aree ludiche deve essere calcolato applicando il p.to 4.1 del decreto sopra indicato all'intera area occupata.